

**AULA 'A'**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -  
Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere-  
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -  
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -  
Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13837-2023 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO  
MOLTENI, PAOLO ZUCCHINALI;

**- ricorrente -**

**2025**

**contro**

**2046**

FRONTICELLI BALDELLI LUCIO, MANTIN RUBEN RONY,  
rappresentati e difesi dagli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA,  
FRANCESCO ALLEVA;

**- controricorrenti -**

**nonché contro**

INTRUM ITALY S.P.A.;

**- intimata -**

**e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:**

Oggetto

**Trasferimento  
azienda  
lavoro**

**R.G.N. 13837/2023**

Cron.

Rep.

Ud. 16/04/2025

PU



INTRUM ITALY S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati EMANUELE BARBERIS, MASSIMILIANO GUALDI;

**- ricorrente successivo -**

**contro**

FRONTICELLI BALDELLI LUCIO, MANTIN RUBEN RONY, rappresentati e difesi dagli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, FRANCESCO ALLEVA;

**- controricorrenti al ricorso successivo -**

**nonché contro**

INTESA SANPAOLO S.P.A.;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 1050/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2022 R.G.N. 921/2022;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato GIORGIO MOLTENI;

udito l'avvocato MASSIMILIANO GUALDI, EMANUELE BARBERIS;

uditi gli avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, FRANCESCO ALLEVA.

**Fatti di causa**

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1050/2022, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande dei lavoratori, già dipendenti di Intesa San Paolo Group Services scpa volte ad accertare l'inefficacia della cessione del ramo di azienda intervenuta tra Intesa San Paolo, quale incorporante della loro datrice di lavoro, ed Intrum S.p.a. (già Tersia S.p.a.), con conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro e con ripristino dei



rapporti presso Intesa Sanpaolo dalla data di cessione dei contratti medesimi.

2. I lavoratori avevano affermato di avere lavorato alle dipendenze di Intesa San Paolo Group Services fino al 29.11.2008, incardinati presso la macrostruttura definita Direzione Recupero Crediti, articolata in due sub-strutture (Servizio Recupero Crediti Territoriali e Servizio Recupero Crediti Specialistico) ed integrata da un Ufficio di Supporto Tecnico ed Amministrativo e dall'Ufficio Normativa e Strumenti; avevano riferito che nel novembre del 2018 la Intesa San Paolo Group Services aveva operato una scissione parziale dell'azienda conferendo a Tersia S.p.a. il preteso ramo di azienda costituito dalla Direzione Recupero Crediti con esclusione dell'Ufficio Supporto Tecnico e Amministrativo, avevano precisato che, a seguito di tale operazione, Tersia S.p.a. era divenuta Intrum Italia S.p.a. mentre Intesa San Paolo Group Services si era fusa con Intesa Sanpaolo e che non vi erano i presupposti per qualificare l'operazione come cessione diramo di azienda.
3. La Corte ambrosiana, premesso che la fattispecie in oggetto era caratterizzata da fatto che la cedente, per mezzo di contratti di appalto con la cessionaria, aveva poi continuato ad avvalersi, in modo pressoché esclusivo, delle prestazioni dei lavoratori ceduti, ha condiviso, in estrema sintesi, le conclusioni del giudice di primo grado, escludendo che dalle risultanze probatorie fossero stati dimostrati elementi idonei a provare sia l'autonomia funzionale che e la preesistenza del ramo ceduto, tanto al momento della cessione che successivamente.
4. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposti separati ricorsi Intesa Sanpaolo S.p.a. e Intrum Italy S.p.a.: la prima



società con due motivi e la seconda con tre motivi, cui hanno resistito con controricorso gli intimati.

5. Le parti hanno depositato memoria.

### **Ragioni della decisione**

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo Intesa Sanpaolo S.p.a denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. a causa della motivazione solo apparente in ordine a punti decisivi della controversia nonché dell'art. 115 cpc per errore di ricognizione del contenuto oggettivo della prova, per non essersi la Corte territoriale confrontata con alcuni motivi di gravame e, quindi, per non avere spiegato le ragioni del rigetto degli appelli e per avere tratto dalle prove acquisite conclusioni logicamente incompatibili con le oggettive risultanze istruttorie.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non aver la Corte distrettuale correttamente interpretato, anche alla luce della direttiva 2001/23 e della giurisprudenza pronunciatasi sul punto, l'art. 2112 cod. civ. e per averne conseguentemente escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame.
4. Con il primo motivo di ricorso Intrum Italy S.r.l., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, denuncia la violazione dell'art. 2112 cod. civ., l'erronea ricognizione della fattispecie astratta che: a) include tra i legittimi rami di azienda quelli aventi natura dematerializzata e b) non richiede che il ramo di azienda, per essere legittimo, debba essere necessariamente una unità produttiva autosufficiente.



5. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il mandato di gestione formulato da Intrum Italy S.p.a., non essendosi la Corte distrettuale pronunciata sui profili costituiti dalla sussistenza di necessarie interazioni tra cedente e cessionaria nonché dalla titolarità dei crediti gestiti, il cui trasferimento non era contemplato nell'ambito dei mandati di gestione.
6. Con il terzo motivo, si obietta la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per motivazione apparente e/o incomprensibile e/o contraddittoria in ordine al requisito della preesistenza del ramo ceduto.
7. Il primo motivo del ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.a. ed il terzo motivo del ricorso di Intrum Italy S.p.a (da qualificarsi quest'ultimo quale ricorso incidentale perché successivo, cfr. Cass. n. 27680/2021; Cass. n. 36057/2021), con i quali si denuncia la nullità della sentenza impugnata, non sono fondati.
8. La sentenza gravata riporta ampia motivazione (che infatti viene criticata negli altri motivi) e raggiunge il cd. minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014).
9. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019); ipotesi non ricorrente nel caso in esame.



10. Inoltre, l'onere motivazionale può essere assolto anche mediante la condivisione delle valutazioni e del convincimento espressi dal Tribunale, sia pure attraverso il filtro dei motivi di gravame. Questi, tuttavia, ben possono essere rigettati proprio mediante quella tecnica motivazionale, senza dubbio legittima, qualora – come nella specie – il giudice del gravame abbia spiegato le ragioni di condivisione della decisione di primo grado.
11. Infine, la violazione dell'articolo 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231).
12. Nella fattispecie, invece, ciò che viene criticato non è il travisamento della prova, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto le proposte doglianze riguardano la valutazione della prova ("demonstrandum"), e non la ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre: invero, ciò di cui si duole Intesa Sanpaolo S.p.a. è l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i poteri deliberativi in merito a vendite, rettifiche e accordi transattivi erano riconducibili in capo a ISP quando, di contro, tale conclusione era stata



smentita da un teste, ovvero che per potere rendere operativo il ramo ceduto fosse necessaria la significativa integrazione strutturale da parte del cessionario, avvenuta con la sottoscrizione di contratti di locazione di beni e servizi, sebbene tale assunto fosse stato espressamente impugnato.

13. Nella economia della gravata sentenza, si evince, invece, chiaramente che la Corte distrettuale ha svolto una valutazione su tutte le risultanze processuali giungendo alla conclusione che vi era stata una artificiosa creazione di un ramo di azienda, mai esistito in quei termini prima della cessione, privato di alcune funzioni rilevanti e connaturali al servizio di recupero crediti che, precedentemente, contemplava ogni attività (anche ancillare) necessaria alla completa gestione delle pratiche.

14. E' opportuno precisare che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).



15. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale di Intrum Italy S.p.a. è infondato.
16. A pag. 13 della sentenza impugnata la Corte d'Appello dà atto che Intrum Italy spa aveva lamentato la mancata considerazione del mandato di gestione dei crediti, da cui – secondo la tesi difensiva della società appellante – erano derivate quelle interazioni fra cedente e cessionaria, a suo dire considerate erroneamente dal Tribunale ostative ad una legittima cessione di ramo d'azienda ed invece del tutto irrilevanti, proprio perché giustificate da quel mandato di gestione. Nello sviluppo della motivazione i giudici d'appello hanno preso in considerazione quel motivo e lo hanno rigettato sia pure implicitamente, affermando che al momento della cessione la struttura non era affatto autosufficiente e senza i coevi contratti di appalto (che avevano garantito l'unica commessa ISP, fornendo gli strumenti informatici necessari per l'ordinaria operatività) e senza l'inserimento nella organizzazione di INTRUM (non essendo state passate le funzioni amministrative e di interfaccia) il presunto ramo di azienda non sarebbe stato in grado di operar nel libero mercato.
17. Dunque, l'asserita omessa pronunzia su un motivo di appello non sussiste.
18. Il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale – da esaminare congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti diretti a censurare l'interpretazione dell'art. 2112 cod. civ. operata nel caso concreto dai giudici di merito – sono anche essi infondati.
19. Contrariamente all'assunto delle ricorrenti, la Corte territoriale ha riconosciuto in astratto legittima anche una cessione di ramo dematerializzato d'azienda, ma alla



condizione che il gruppo di dipendenti ceduti esprima una professionalità omogenea e coesa mediante uno specifico e peculiare *know-how*.

20. In concreto, tuttavia, a seguito di un accertamento di fatto – congruamente motivato e quindi sottratto al sindacato di legittimità – i giudici d’appello (richiamando la motivazione del Tribunale) hanno escluso che ciò sussistesse, evidenziando che difettavano gli elementi della preesistenza e dell'autonomia organizzativa ed economica finalizzata allo svolgimento di un'attività di produzione di beni e servizi, ossia la capacità dello stesso, già al momento dello scorporo del complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e di svolgere autonomamente dal cedente, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzata nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità sul punto). Hanno altresì sottolineato che i contratti di *service* dei programmi informatici e della logistica degli immobili costituivano specifici indicatori dell'assenza di autonomia e consistenza organizzativa propria in capo al complesso ceduto. Trattasi di un convincimento conforme a diritto, non essendovi stato alcun errore di sussunzione.
21. In proposito, va ricordato il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui il ramo d’azienda rilevante ex art. 2112 c.c. deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento *ex se* dell’attività imprenditoriale (nella nozione data dall’art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente.



22. In particolare, come ricordato nella sentenza appellata, questa Corte ha affermato che ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. 16.
23. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017) (Cass. n. 22249/2021).
24. In definitiva, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi



informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente, nello stesso senso, Cass. n. 11247/2016).

25. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale orientamento, poiché ha verificato che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla cedente.
26. Ne consegue la conformità a diritto della ritenuta esclusione della sussistenza nel caso concreto della fattispecie disciplinata dall'art. 2112 c.c.
27. Alla stregua di quanto esposto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
28. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
29. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

### **PQM**

La Corte rigetta i ricorsi. Condanna ciascuna società ricorrente al pagamento, in favore dei rispettivi controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2025

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

Il cons. est.

Dott. Guglielmo Cinque

